

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai magistrati:
dr. Riccardo Mele Presidente
dr.ssa Anna Rita Pasca Consigliere rel..
dr. Antonio Esposito Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per correzione di errore materiale in sentenza pentente

TIZIO
CAIO

TRA
E
LA CORTE

RICORRENTE
RESISTENTE

- letti gli atti, sentito il consigliere relatore e sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'11 dicembre 2014;

- rilevato che con l'istanza di correzione di errore materiale proposta ex artt. 288 c.p. si chiede a questa Corte di **liquidare a titolo di compensi per il grado di appello un importo** non meglio precisato nelle conclusioni del ricorso **maggiore di quello di euro 1.500,00**, oltre accessori a termini di legge, indicato al punto n. 2 del dispositivo della sentenza di questa Corte n. 60/2014, ritenendo tale importo **"incoerente"** con la motivazione sulle spese, ove si è proceduto di aver liquidato il compenso sulla base del d.m. n.55/2014, «*tenendo conto della notevole attività difensiva svolta, del numero delle censure e delle eccezioni mosse doli appellante e dell'effettivo valore della causa*»;

- ritenuto che nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti per la chiesta modifica della sentenza con il procedimento dell'errore materiale, atteso che la chiesta diversa determinazione dei compensi professionali implica non già una mera rettifica di dati formali sulla base di divergenza tra il contenuto concettuale della decisione e la sua materiale rappresentazione grafica, bensì una diversa e discrezionale determinazione delle competenze del difensore, non consentita dai limiti imposti dalla procedura di mera correzione di errore materiale e ciò, quindi, anche prescindere dal fatto che non appare rilevabile alcun contrasto, ben potendo essere la motivazione destinata a supportare la liquidazione di euro 1.500,00 (oltre accessori) in una controversia di appello (senza fase

Corte di Appello di Lecce, dott. Riccardo Mele Presidente – dott.ssa Anna Rita Pasca Relatore ordinanza del 18.12.2014

istruttoria) del valore effettivo inferiore ad euro 1.000,00 (contestazione di delibera condominiale che poneva a carico di un condomino il pagamento di euro 104,76) tenuto conto che nel D.M. n. 55/2014 il compenso massimo per una causa di appello di valore inferiore o pari ad euro 1.100,00, senza fase istruttoria, è pari ad euro 846,00;

- ritenuto infine che **non vada in questa sede adottata alcuna statuizione in ordine a spese processuali del procedimento di correzione di errore materiale** (chieste da entrambe le parti), non avendo questa Corte motivo di discostarsi dall'orientamento espresso in proposito dalla Cassazione, che ha reiteratamente affermato che: *“Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 94 cod. proc. civ. che pongono riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenitivo idoneo a determinare una posizione di soccombenza”*. (così Cassazione, sez. III, sentenza n.8103 del 28/02/2008, nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio l'ordinanza del tribunale che nel respingere la richiesta di correzione di una propria precedente ordinata - rigetto di domanda di sequestro giudiziario aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di correzione da lui promosso; in tal senso vedi, altresì Sez. 3, ordinanza n. 10203 del 04/05/2009 e Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1213 del 17/09/2013)

PQM

rigetta l'istanza di correzione di errore materiale in esame;
manda al Cancelliere per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Lecce, 18 dicembre 2014

Presidente
dott. Riccardo Mele

Relatore
dott.ssa Anna Rita Pasca

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy*